

Pubblicato il 06/12/2023

N. 18324/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10412/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10412 del 2023, proposto da Comune di Basciano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Scarpantoni, Luca Scarpantoni, Claudia Scarpantoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per Lo Sport, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Comune di Capracotta, Comune di Miglianico, Comune di Canosa Sannita, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione,

- della comunicazione di non ammissione alla fase di valutazione tecnica del 12.05.2023;

- degli elenchi dei progetti ammessi a finanziamento del 25.11.2022, del 27.01.2023 e del 10.05.2023;
- della nota di richiesta chiarimenti del 09.12.2022;
- del decreto di approvazione dell'avviso pubblico della procedura denominata “Fondo Sport e Periferie 2022” pubblicato il 24.05.2022;
- dell'avviso pubblico denominato “Fondo Sport e Periferie 2022” pubblicato il 24.05.2022;
- dei verbali istruttori del Responsabile Unico del Procedimento relativi alla verifica delle singole proposte progettuali in ordine alla regolarità della trasmissione e alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità formale della domanda nonché alla ricorrenza di cause di esclusione, non conosciuti;
- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Pcm Divisione dello Sport;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2023 la dott.ssa Claudia Favaccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con Avviso pubblicato in data 24/05/2022 sul sito istituzionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport indicava una procedura per la selezione di progetti di interventi su impianti sportivi, da finanziare mediante le risorse disponibili nell'ambito del Fondo Sport e Periferie.

L'articolo 4, comma 4, dell'avviso di indizione della procedura indicava i documenti da allegare alla domanda e tra di essi includeva, alla lett. c), il “progetto di fattibilità tecnica ed economica (livello minimo di progettazione ammissibile) o altro livello di progettazione di cui si dispone, redatto ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, comprensivo della dichiarazione di conformità degli elaborati al suddetto art. 23 e dei pareri preventivi necessari alla realizzazione dell'opera” e

alla lett. f) gli “atti autorizzativi, pareri e altri atti comunque denominati, già rilasciati dagli enti competenti, ove richiesti”.

Il successivo art. 7 forniva l’elenco tassativo delle cause di esclusione e alla lett. h) prevedeva che “Sono escluse le richieste: [...] h) pervenute prive della documentazione e delle dichiarazioni indicate all’art.6”.

La lex specialis prevedeva espressamente all’art. 14 la possibilità di presentare richieste di chiarimenti, poi, pubblicate, a beneficio di tutti i soggetti partecipanti, sul sito istituzionale <https://www.sport.governo.it/>.

Tra le FAQ pubblicate, per quel che qui rileva, la numero 4 stabiliva che il Parere del CONI in linea tecnico operativa non era necessario per la presentazione della candidatura e poteva essere acquisito in un momento successivo, purché prima dell’avvio delle procedure di affidamento delle opere.

Il Comune di Basciano, dunque, si candidava con un progetto volto alla rigenerazione, riqualificazione ed adeguamento dell’impianto sportivo comunale e, successivamente, ma comunque prima del termine di scadenza per la presentazione delle domande, richiedeva ed acquisiva il parere del CONI.

L’amministrazione resistente disponeva l’esclusione del Comune dalla procedura indetta sul rilievo della omessa allegazione alla domanda di partecipazione del Parere CONI ritenendo, da un lato, che tale documento fosse indispensabile per la finanziabilità del progetto e, dall’altro, che l’omissione integrasse una causa di esclusione della domanda.

Il Comune di Basciano impugnava, pertanto, il provvedimento di esclusione, adducendo i seguenti motivi: a) violazione dell’art. 7 comma 1 lett. h in relazione all’art. 6 comma 4 lett. c) e f) dell’Avviso pubblico “FONDO SPORT E PERIFERIE 2022”; b) Eccesso di potere; falsità del presupposto; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; illogicità della motivazione; irragionevolezza della motivazione; ingiustizia manifesta; c) violazione articolo 3 costituzione.

L’istanza cautelare è stata respinta da questo Tribunale con l’ordinanza cautelare n.

5262 del 24 agosto 2023, poi riformata, in sede di appello cautelare, con l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 4341 del 23 ottobre 2023.

All'udienza pubblica del 5 dicembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

Rilevato che il ricorso introduttivo è stato notificato all'amministrazione resistente e ad alcuni dei soggetti controinteressati ammessi al finanziamento (Comune di Capracotta, Comune di Miglianico, Comune di Canosa Sannita);

considerato che dall'eventuale accoglimento del ricorso e dalla conseguente rivalutazione del progetto del Comune ricorrente da parte dell'amministrazione, potrebbe derivare un pregiudizio anche per tutti gli altri soggetti collocati in graduatoria e già ammessi al finanziamento;

ritenuto pertanto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio, autorizzando, in ragione dell'elevato numero di destinatari, la notifica per pubblici proclami nei termini e con le modalità di seguito indicate:

- il ricorrente, entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, dovrà inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una comunicazione contenente l'indicazione in forma sintetica del numero di ricorso, del *petitum*, delle censure e degli atti impugnati,

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri dovrà provvedere alla pubblicazione di tali comunicazioni sul proprio sito internet istituzionale nei 20 giorni successivi alla ricezione;

- il ricorrente dovrà depositare la prova in giudizio dell'avvenuta notifica, entro 40 giorni dall'adempimento della pubblicazione;

ritenuto pertanto necessario fissare un'udienza pubblica in prosecuzione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio, autorizzando la notifica per pubblici proclami, nei termini e con le modalità indicate in motivazione.

Fissa in prosecuzione l'udienza pubblica del 17 aprile 2024.

Si comunichi alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Dalila Satullo, Referendario

Claudia Favaccio, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Claudia Favaccio

IL PRESIDENTE
Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO